

DELIBERA N.76/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RETESOLE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ RETESOLE – LCN 11”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 43, COMMA 1,
LETT. A) E 44, COMMA 1, DEL D. LGS. 208/21, NELL’ART. 3, COMMA 2,
DELL’ALL. A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SS.MM.II; E NELL’ART.
13, COMMA 3, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581 DEL 9 DICEMBRE
1993**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI UMBRIA N. 02/24 - PROC. 09/24/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) Umbria”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni” e ss.mm.ii;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1°



gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità”;*

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Umbria - Cont. n. 02/2024 è stata contestata, in data 2 febbraio 2024 e notificata in pari data, alla società Retesole S.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “ Retesole – LCN 11”) la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, del d. lgs. 208/21, nell’art. 3, comma 2, dell’ all. a) alla delibera n. 538/01/CSP e ss.mm.ii,e nell’art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993.

Le violazioni sono state riscontrate nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell’utenza, che il CO.RE.COM. Umbria compie su delega dell’Autorità, e che ha condotto all’avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall’emittente dalle ore alle ore 00.00 del giorno 06 novembre 2023 alle ore 24.00 del giorno 12 novembre 2023.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 19 gennaio 2024 (prot. n. 20240000558) la relazione fornita dal soggetto incaricato della registrazione e dell’analisi dei dati, e dopo aver esaminato le registrazioni, ha rilevato che la società Retesole S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Retesole”, ha violato le norme vigenti in tema di pubblicità che attengono alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari.

In particolare, dagli esiti dell’attività istruttoria espletata è emerso che l’emittente in parola ha trasmesso, nei giorni e negli orari di seguito riportati, comunicazioni pubblicitarie non segnalate e non separate dal contenuto editoriale né per il tramite della scritta “*pubblicità*”, né attraverso l’utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all’inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza :



DATA	INIZIO	FINE	COMUNICAZIONE COMMERCIALE
6/11/2023	11:19:32	11:20:38	Perusia Hotel
7/11/2023	8:13:35	8:14:42	Perusia Hotel
9/11/2023	3:16:00	3:17:07	Perusia Hotel
9/11/2023	5:52:11	5:53:17	Perusia Hotel
10/11/2023	10:37:32	10:38:38	Perusia Hotel
11/11/2023	11:45:16	11:46:22	Perusia Hotel

In particolare, nella settimana oggetto di monitoraggio sono state trasmesse comunicazioni commerciali audiovisive in un contesto apparentemente informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore attraverso una adeguata forma di segnalazione della finalità promozionale delle trasmissioni medesime.

A titolo esemplificativo si illustrano alcuni degli episodi contestati:

nel corso del programma “*Cronache sospese*”, dalle ore 11:19:32 alle ore 11:20:38 del 6 novembre 2023 va in onda la comunicazione commerciale del “*Perusia Hotel*”: le immagini che scorrono in video illustrano la struttura e si chiudono con una videata dove compare l’indirizzo del sito *internet*, il riferimento *social* e un numero di telefono. Per tutta la durata non appaiono scritte in sovrimpressione a connotare la natura della comunicazione.

La trasmissione è andata in onda, nuovamente in replica, i giorni 7,9,10 e 11 novembre 2023.

Allo stesso modo, all’interno, rispettivamente, dei programmi “*Umbria Seven*” e “*In Primo Piano*” sono state trasmesse comunicazioni commerciali dissimulate in un contesto apparentemente informativo, tese a promuovere il “*concessionario auto Rossi Mercedes Benz*”, ed il “*Centro Media Salutis*” di Città di Castello, secondo la tabella di seguito riportata.

DATA	INIZIO	FINE	COMUNICAZIONE COMMERCIALE
6/11/2023	21:43:13	21:52:32	Centro Media Salutis
7/11/2023	00:29:57	00:33:12	Rossi Mercedes Benz

La comunicazione commerciale relativa al Centro Media Salutis è andata in onda, in replica, il 7 novembre. Quella relativa al concessionario Rossi Mercedes Benz, l’8, il 10, 11, ed il 12 novembre 2023.

2. Deduzioni della Società



La società in parola ha inviato, con nota del 20 marzo 2024 (prot. n. 20240002290), memorie difensive ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati:

Negli scritti difensivi, sostanzialmente, si afferma che: *“i disservizi oggetto della contestazione sono riconducibili a un periodo storico durante il quale, a fronte del riordino del sistema televisivo in atto, sono state affrontate trasformazioni che hanno prodotto notevoli difficoltà tecniche e logistiche, impegnando in modo eccezionale il personale, che hanno costretto l’Azienda a variare alcune procedure interne (es. passaggio in HD, sostituzione di regia, cambio apparati ecc.) [...]”*.

Nel corso dell’audizione, tenutasi il 9 aprile 2024, la società Retesole, nel ribadire quanto rappresentato nelle negli scritti difensivi prodotti, ha affermato, nel merito, che *“unicamente la comunicazione commerciale del “Perusia Hotel”, è direttamente riconducibile all'emittente, essendo stato stipulato un contratto con la struttura, e che durante la trasmissione delle comunicazioni oggetto di contestazione; “venendo a mancare la partecipazione di uno degli ospiti, si è verificata l'esigenza di riempire spazi di programma ed è andata in onda la pubblicità dell'hotel dove è saltata la scritta in sovrimpressione”*. In merito agli altri due casi contestati, le comunicazioni commerciali di *“Centro media Salutis”* e *“Rossi Mercedes Benz”*, la società afferma che *“i fatti sono imputabili a soggetti esterni che forniscono i programmi a Retesole che si occupa soltanto della messa in onda degli stessi”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, questa Autorità ritenendo dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Umbria di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Retesole S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Retesole”, e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, del d. lgs. 208/21, nell’art. 3, comma 2, dell’all. A) alla delibera n. 538/01/CSP e ss.mm.ii e nell’art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993.

Si ravvisa, infatti, indiscutibilmente, il carattere pubblicitario dei messaggi veicolati nelle trasmissioni contestate e la non riconoscibilità e non distinguibilità delle comunicazioni commerciali contestate dal contenuto editoriale.

Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella vicenda in esame, al contrario, si rileva che, nel corso della trasmissione degli *spot* pubblicitari oggetto di contestazione, è di fatto, pubblicizzata l’attività delle attività commerciali, non risultando presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica o acustica necessario a marcare un’adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque



forma di confusione tra i due contesti comunicativi, risultando, peraltro, dissimulate le finalità promozionali, non chiaramente riconoscibili come tali al pubblico.

Le circostanze addotte dalla società a giustificazione del proprio operato non sono, in quanto tali, sufficienti ad elidere la punibilità della condotta dell'emittente, che è tenuta, comunque, stante la propria responsabilità editoriale, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui la concessione si riferisce. Le circostanze addotte, pertanto, non possono costituire, in ogni caso, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombando, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente.

Se infatti, nel caso del "Perusia Hotel" la presenza di uno scopo promozionale, di per sé incompatibile con finalità informative, è verificata mediante la prova storica del rapporto di committenza intercorrente tra il fornitore del servizio di media audiovisivo e l'impresa produttrice del bene o fornitrice del servizio, nei casi relativi a "*Centro media saluti*" e "*Rossi Mercedes Benz*", anche se tale rapporto non è riscontrabile, o è negato, assume rilevanza la prova indiretta fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dai quali possa desumersi la natura promozionale della comunicazione commerciale audiovisiva. Ora, nella vicenda in esame, pur in assenza della prova storica del rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione commerciale e la società Retesole S.r.l., tuttavia la natura commerciale della comunicazione stessa, come sopra evidenziato, si è desunta mediante il ricorso allo strumento probatorio indiretto fondato su specifici elementi presuntivi, valutati nella loro interezza e non estrapolati dal loro contesto, quali il contenuto e il tono del messaggio nonché il contesto generale nel quale il messaggio stesso è stato inserito.

Nel merito, inoltre, non rileva, ai fini dell'archiviazione del presente procedimento sanzionatorio, l'eccezione di parte in ordine alla circostanza che "*sono state affrontate trasformazioni che hanno prodotto notevoli difficoltà tecniche e logistiche*". L'illecito commesso, infatti, ha natura obiettiva dal momento che la violazione del disposto contenuto nella citata norma regolamentare investe il comportamento posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo e non l'evento illecito occasionale, tra l'altro, riconosciuto dalla parte stessa.

Si premette che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 4 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n.



28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289).

La violazione della disposizione normativa citata non è, quindi, da considerarsi dipesa da un errore scusabile in quanto, dalla documentazione in atti, non si riscontra il verificarsi di un accadimento estraneo al servizio media audiovisivo atto a generare la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare nella parte la convinzione della liceità della propria condotta.

Nella vicenda in esame, infatti, sulla parte grava una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive, e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente. In assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, si ritiene che gli eventi addotti come giustificazione siano dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione, di cui agli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1, del d. lgs. 208/21, all'art. 3, comma 2, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP e ss.mm.ii., e all'art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n. 208/21 *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 208/21 stabilisce che *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecnologie pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici e spaziali”*;

CONSIDERATO ai sensi dell'art. 3 del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, approvato dall'Autorità con delibera n. 538/01/CSP, *“1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito*



provvedimento. 2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

CONSIDERATO che l’art. 13, comma 3, del decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 stabilisce che: *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”;*

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all’intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2021, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 252.953 euro e un utile di esercizio;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo e ripetuta (replica) in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo alla società Retesole S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a 1.549,50 (millecinquecentoquarantannove/50) aumentata del triplo pari a euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Retesole S.r.l. - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale “Retesole”, con sede legale a Roma, (RM), Via Gregoriana, 40 - CAP 00187- (PI. 00621680545), di pagare la sanzione amministrativa di 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. *b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con



imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.76/24/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n.76/24/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba